

Legge regionale 29 dicembre 1976 , n. 69 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1976

Interventi d' urgenza per opere e lavori di competenza dell' Assessorato regionale dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana.

Art. 1

L' Amministrazione regionale, entro i limiti della propria competenza, è autorizzata a provvedere, nei casi d' urgenza, con le modalità indicate negli articoli successivi:

- a) alla esecuzione di lavori ed opere diretti a prevenire eventi dannosi in dipendenza di fenomeni di dissesto idrogeologico;
- b) al ripristino della efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di bonifica montana e di sistemazione idraulico - forestale e delle opere di miglioramento fondiario d' interesse collettivo, danneggiate o distrutte;
- c) alla regolazione del deflusso dei corsi d' acqua montani, sconvolti od alterati;
- d) alla salvaguardia dei vivai forestali da situazioni meteorologiche avverse.